



Ufficio attività negoziale e gestione patrimonio

Al Direttore Generale
Dott. Nicola Magrini
AIFA
SEDE

p.c. Al Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott. Antonino Laganà
AIFA
SEDE

Autorizzazione del RUP alla richiesta di modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata e dell'importo dell'Accordo Quadro, rep. n. 36/2018, stipulato con l'OE ORIENTA S.p.A. per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA - CIG 723196999B

Con il Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", trasmesso in data 15/01/2021 prot. n. 0004630-17/01/2021-AIFA-AIFA-P e assunto in data 17/01/2021 al prot. n. 0004621-17/01/2021-AIFA-AIFA-A, integrato con nota a mezzo e-mail prot. n. 0005318-19/01/2021-AIFA-AIFA-A, il Settore Risorse Umane ha rappresentato che l'art. 1, comma 431 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha dato facoltà all'Agenzia Italiana del farmaco di prorogare, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di prestazione di lavoro flessibile riguardante il personale somministrato di AIFA, nel limite di 43 unità.

In particolare, dalla lettura dell'art. 1 comma 431 della predetta legge di Bilancio, emerge che è concessa all'AIFA la facoltà di prorogare e rinnovare tali contratti fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge medesima e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Il comma 430 dispone, infatti, che l'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici un contingente di personale pari a 40 unità, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2015.

In virtù di tale norma, nel sopra citato Modulo è stato richiesto, quindi, di procedere alla modifica della durata dell'Accordo Quadro, rep. n. 36/2018 recante CIG 723196999B, stipulato con il fornitore Orienta SpA per *il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA*, richiedendo che la validità di detto Accordo Quadro, in scadenza al 31 gennaio 2021, venga estesa dal 1° febbraio 2021 sino 30 giugno 2021.

In merito, il Settore Risorse Umane ha, inoltre, rappresentato la necessità di aumentare l'importo contrattualmente previsto, posto che l'importo attualmente residuo dell'Accordo Quadro medesimo non è sufficiente a permettere all'Agenzia di continuare ad avvalersi del personale somministrato sino al 30 giugno 2021.

La cifra necessaria, indicata in € 300.232,94 oltre IVA e IRAP come per legge, è stata quantificata dall'Ufficio Gestione e trattamento giuridico a seguito di un confronto con l'Ufficio Contabilità e Bilancio e all'esito della ricognizione effettuata dalla Direzione Generale con nota assunta al protocollo al n. STDG-P-2956 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato richiesto agli uffici AIFA interessati di confermare le proprie esigenze di continuare ad avvalersi del personale interinale finora assegnato agli uffici medesimi.

Con "Relazione ex art. 22 comma 2 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" del 15 gennaio 2021, acquista al prot. n. 0005439-19/01/2021-AIFA-AIFA-P, anche il DEC dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 ha rappresentato l'opportunità di procedere ad una estensione temporale dell'Accordo Quadro medesimo, alla luce della intervenuta legge di Bilancio 2021 e visto *"il perdurare della necessità di garantire la prosecuzione dei rapporti in essere con contratto di somministrazione, per ragioni sottese ad assicurare la continuità amministrativa e il buon andamento, soprattutto nell'attuale fase di emergenza sanitaria che vede il coinvolgimento attivo dell'Agenzia nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (omissis). Perdura, del resto, la necessità di AIFA di continuare ad utilizzare personale somministrato oltre la data del 31 gennaio 2021, come rappresentato dai dirigenti interessati a seguito della nota di richiesta STDG 2956 del 12 gennaio 2021"*, precisando altresì che *"la qualità del servizio reso è aderente e conforme a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta e, inoltre, che risultano pertanto l'adequazione delle prestazioni, il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione del servizio, nonché l'adequazione della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte"*.

Per la parte motivazionale e per la quantificazione degli importi, si prende atto di quanto rappresentato nella sopra citata Relazione del DEC e nel Modulo di richiesta come integrato con nota prot. n. 0005318-19/01/2021, ai quali integralmente si rimanda.

Ciò premesso, circa la sussistenza dei presupposti richiesti dal D. Lgs n. 50/2016 per le modifiche dei contratti pubblici in corso di esecuzione, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo Quadro rep. n. 36/2018, recante CIG 723196999B, è stato stipulato con l'OE ORIENTA SpA, e già esteso, con Determina DG n. 659 del 15 giugno 2020, fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, con Determina DG n. 1369 del 22 dicembre 2020, *"fino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto (fissato attualmente al 31 gennaio 2021)"*.

Si tratta di un Accordo Quadro in virtù del quale l'AIFA può stipulare contratti specifici di somministrazione fino ad un importo massimo non garantito di € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP come per legge; l'AIFA, tuttavia, non garantisce al Fornitore un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati, essendo ciascun contratto specifico richiesto da AIFA unicamente sulla base del proprio effettivo fabbisogno di personale e delle proprie esigenze.

Preso atto che - al fine di consentire ad AIFA di avvalersi del personale somministrato fino al 30/06/2021 - è necessario incrementare l'importo contrattuale pari ad € 5.027.161,50 oltre

IVA e IRAP come per legge, già autorizzato con la determina DG n. 849/2018, di un'ulteriore cifra di € 300.232,94 oltre IVA e IRAP come per legge, come quantificata dalle competenti strutture di AIFA (Settore Risorse Umane, Ufficio Gestione e trattamento giuridico e Ufficio Contabilità e Bilancio).

Visto quanto disposto alla lettera c) dell'art. 106 comma 1, ed in particolare che *“I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: **punto 1)** la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; **punto 2)** la modifica non altera la natura generale del contratto”*.

Verificato che, nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) ed in particolare:

Quanto al **punto 1)**, la necessità di modifica della durata e dell'importo dell'Accordo Quadro, è determinata proprio dalla sopravvenienza di una norma - la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, pubblicata in GURI Serie Generale n. 322 Suppl. Ordinario n. 46 del 30/12/2020 ed entrata in vigore in data 01/01/2021 – la quale, all'art. 1 comma 431, ha concesso all'AIFA la facoltà di prorogare e rinnovare i contratti di prestazione di lavoro flessibile, nel limite di 43 unità, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge medesima e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

La facoltà concessa ad AIFA di prorogare e rinnovare i contratti di prestazione di lavoro flessibile sino al 30 giugno 2021 è, del resto, necessariamente subordinata al perdurare sino a tale data della vigenza del sotteso Accordo Quadro il quale, essendo invece in scadenza al 31 gennaio 2021, necessita di essere conseguentemente modificato.

E' del tutto evidente, infatti, che - avuto riguardo alle tempistiche dettate dal Codice dei contratti pubblici per lo svolgimento di gare di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (fissata in euro 214.000,00) - non è possibile bandire, aggiudicare e stipulare un nuovo Accordo Quadro in 30 giorni pari al lasso di tempo intercorrente fra il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio, ed il 31 gennaio 2021, data di scadenza dell'Accordo Quadro in parola.

La richiesta di modifica dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 interviene, quindi, in ossequio alla sopravvenuta disposizione legislativa ed è volta alla tutela di interessi rilevanti quali la continuità amministrativa e il buon andamento, soprattutto nell'attuale fase di emergenza sanitaria che vede il coinvolgimento attivo dell'Agenzia nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Quanto al **punto 2)**, la modifica non altera la natura generale dell'Accordo Quadro, dovendo il fornitore continuare a rendere esattamente il medesimo servizio anche a seguito della modifica richiesta.

Preso atto, inoltre, che nella sopra citata Relazione il DEC ha espressamente dichiarato che le attività previste nell'Accordo Quadro vengono eseguite dal fornitore ORIENTA SpA con regolarità e correttezza.

Visto altresì il comma 7 del succitato articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016 in virtù del quale *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*. Verificato, al riguardo, che l'importo di € 300.232,94, come sopra quantificato, è pari al 5,97% e quindi non eccede il 50% dell'importo dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018.

Visto, infine, l'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni”*.

Appurato, in merito, che la durata complessiva dell'Accordo Quadro, decorrente dal 24/07/2018, non eccede i quattro anni nemmeno a seguito dell'estensione temporale in parola.

Alla luce delle ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata dal Settore Risorse Umane, sussistendo i presupposti richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016 per la modifica dei contratti in corso di esecuzione, si autorizza sia la richiesta di estensione della durata dell'Accordo Quadro fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, sia un incremento di ulteriori € 300.232,94 (oltre IVA e IRAP come per legge) dell'importo massimo contrattualmente previsto e già autorizzato con la determina DG n. 849/2018.

II RUP

Raffaella Cugini

Allegati:

1. Modulo di “Richiesta acquisti previsti nel budget” prot. n. 0004630-17/01/2021-AIFA-AIFA-P
2. Nota integrativa Modulo A prot. n. 0005318-19/01/2021-AIFA-AIFA-A
3. Nota della Direzione Generale protocollo al n. 2956 del 12/01/2021
4. Relazione DEC prot. n. 0005439-19/01/2021-AIFA-AIFA-P.

All'Ufficio Contabilità e Bilancio
All'Ufficio ANGP

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET

Data della richiesta	Area/Settore/Ufficio		
	Settore Risorse umane		
Tipologia acquisto richiesto	BENI	SERVIZI X	LAVORI
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO RICHIESTO (allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)			
<p>L'Accordo Quadro stipulato con la società Orienta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di modifica temporale, da ultimo, con determina n. 1369 del 22 dicembre 2020 che ne ha esteso la durata fino al 31 gennaio 2021.</p> <p>L'art. 1, comma 431 della legge 30.12.2020 n. 178 (c.d. legge di Bilancio 2021) ha dato facoltà all'Agenzia, fra l'altro, di prorogare i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, riguardante il personale somministrato, nel limite di 43 unità, non oltre il 30 giugno 2021.</p> <p>Con nota n. STDG 2956 del 12 gennaio 2021 è stato chiesto agli uffici interessati di confermare o meno quanto già indicato in risposta alla nota n. 137556 del 4 dicembre 2020.</p> <p>Preso atto che tutti gli uffici hanno confermato le esigenze del predetto personale, si richiede la modifica dell'estensione temporale dell'Accordo Quadro rep n. 36/2018 stipulato con il fornitore Orienta s.p.a. per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – CIG 723196999B fino al 30 giugno 2021.</p> <p>Si rappresenta che al 31 dicembre 2020 si stimava che residuavano circa 637.413,73.</p> <p>Si precisa infine che il DEC dell'Accordo Quadro in parola, ha reso il nulla osta sulla qualità dei servizi resi da Orienta.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si chiede l'estensione della durata dell'Accordo Quadro dal 1 febbraio 2021 sino al 30 giugno 2021.</p>			
Durata prevista dell'acquisto		Dal 1 febbraio 2021 al 30 giugno 2021.	

MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO		
<p>Visto l'art. 1, comma 431 della legge 30.12.2020 n. 178 (c.d. legge di Bilancio 2021), che ha dato facoltà all'Agenzia, fra l'altro, di prorogare i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 2015 nel limite di 43 unità non oltre il 30 giugno 2021 e viste le esigenze confermate dagli uffici di continuare ad avvalersi del predetto personale.</p> <p>Considerata una spesa complessiva prevista pari a 947.740,67 per il primo semestre, la spesa da febbraio a giugno sarà presumibilmente pari a 789.783,90. Sottratto il mese di gennaio che rientra nella estensione temporale di cui alla determina n. 1369 del 22 dicembre la somma restante è presumibilmente di euro 479.456,95.</p>		
Spesa prevista (I.V.A. ed oneri esclusi)	la spesa prevista per coprire il restante periodo fino a giugno 2021 è presumibilmente di 310.326,95 (789.783,90 – 479.456,95). La copertura è prevista dall'art. 1 comma 434 della citata legge di bilancio.	
URGENZA:	SI X	NO
MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA		
Necessità di continuare ad avvalersi del personale somministrato per le esigenze rappresentate dagli uffici		
FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RICHIEDENTE		
SETTORE RISORSE UMANE  Dott. Nicola Magrini		

NOTE ALLA RICHIESTA (da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”)	
NOTE ALLA RICHIESTA	
VERIFICA SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica”	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i>
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div style="text-align: center;"> negativo positivo </div>	
VERIFICA SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-gestionale”	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i>

<p>Data ricezione:</p> <p>Sigla:</p> <p>Esito verifica:</p> <p>negativo</p> <p>positivo</p> <p>senza riallocazione risorse</p> <p>con riallocazione risorse (<i>valutazione DG</i>)</p>	
---	--

VALUTAZIONE DIRETTORE GENERALE

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall'Ufficio/Unità _____,

in data __/__/____, prot. n. _____;

- l'istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l'acquisto richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che l'acquisto proposto sia **NECESSARIO** **NON NECESSARIO**.

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio a:

avviare la fase negoziale;

comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell'Ufficio/Unità richiedente responsabile del centro di costo.

Roma, li __/__/____

Il Direttore Generale

Sala Posta

Da: Sala Posta <salaposta@aifa.gov.it>
Inviato: martedì 19 gennaio 2021 09:10
Oggetto: Fwd: RICHIESTA ACQUISTI DA HR- PROROGA INTERINALI 2021

Da: "Molica Bisci Rossella" <r.molicabisci@aifa.gov.it>
A: "Sala Posta" <salaposta@aifa.gov.it>
Cc: "Cugini Raffaella" <r.cugini@aifa.gov.it>, "Maldonado Veronica" <v.maldonado.ext@aifa.gov.it>, "Silvagni Claudio" <c.silvagni@aifa.gov.it>, "Cuccagna Stefania" <s.cuccagna@aifa.gov.it>
Inviato: Martedì, 19 gennaio 2021 9:00:52
Oggetto: Fwd: RICHIESTA ACQUISTI DA HR- PROROGA INTERINALI 2021

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Maria Carmela Varasano <mc.varasano@aifa.gov.it>
Data: 18 Gen 2021 15:37
Oggetto: RICHIESTA ACQUISTI DA HR- PROROGA INTERINALI 2021
A: Cugini Raffaella <r.cugini@aifa.gov.it>
Cc: Cuccagna Stefania <s.cuccagna@aifa.gov.it>, Fiorillo Andrea <a.fiorillo@aifa.gov.it>, Mancosu Fiorenza <f.mancosu@aifa.gov.it>, Molica Bisci Rossella <r.molicabisci@aifa.gov.it>

Cara Raffaella, come ti accennavo, io e Fiorenza ci siamo confrontate con Stefania Cuccagna che ci ha fatto notare che l'importo indicato nel modulo A è comprensivo di IVA e oneri.

Nell' importo aggiuntivo, presumibilmente pari a 310.326, 95, per lo scorporo dell'IVA che ci hai richiesto, ci ha fornito supporto l'Ufficio di contabilità che ha proceduto nel seguente modo: è stata fatta la media aritmetica delle prime 11 fatture dell'anno 2020 trasmesse dalla società Orienta. E' risultato che sulla somma complessiva di € 310.326, 95, la somma non imponibile è pari a € 300.232, 94, la somma imponibile è pari a € 8.273,78, l'IVA è pari a € **1820,23**.
Grazie a tutti per la collaborazione.

Buon pomeriggio
Maria Carmela



Roma, 19 gennaio 2021

Settore Risorse Umane

Al RUP Accordo Quadro Orienta S.p.a.
Dott.ssa Raffaella Cugini

E p.c.
Ufficio gestione e trattamento giuridico
Dott.ssa Maria Carmela Varasano

Ufficio Contabilità e bilancio
Dott.ssa Stefania Cuccagna

Segreteria Tecnica Direzione generale
Dott. Francesco Trotta

Area Amministrativa
Dott. Antonino Laganà
LORO SEDI

OGGETTO: Relazione DEC - Riscontro servizio ricevuto dalla Società Orienta SpA nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 stipulato per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo di AIFA – CIG 723196999B

Con riferimento al servizio svolto dalla Società Orienta SpA, nell'ambito dei servizi di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in data 9 luglio 2018, rep. n. 36/2018, per la durata di ventiquattro mesi, dal 24 luglio 2018 al 23 luglio 2020, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo in commento come indicato dall'art. 4, costituisce il documento base per la regolamentazione di contratti specifici determinati dalle prestazioni effettivamente richieste sulla base del fabbisogno di personale. L'Agenzia non è tenuta, sempre ai sensi di detto Accordo Quadro, a garantire un numero minimo di contratti.

Data la capienza economica e la conformità del servizio reso agli standard qualitativi richiesti nel contratto medesimo, il predetto Accordo è stato oggetto di una prima estensione nella durata fino al 31 dicembre 2020, con determina del Direttore generale n. 659 del 15 giugno 2020, e, successivamente, con determina del Direttore generale n. 1369 del 22 dicembre 2020, è stata disposta la modifica della durata fino al 31 gennaio 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", è stata prevista all'art. 1, comma 431, la possibilità per l'Agenzia, di prorogare i contratti di prestazione di lavoro flessibile entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Le richiamate disposizioni normative e il perdurare della necessità di garantire la prosecuzione dei rapporti in essere con contratto di somministrazione, per ragioni sottese ad assicurare la continuità amministrativa e il buon andamento, soprattutto nell'attuale fase di emergenza sanitaria che vede il coinvolgimento attivo dell'Agenzia nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in considerazione delle richieste pervenute dalle strutture organizzative nelle quali è incardinato il personale in servizio con contratti di somministrazione, fanno ritenere auspicabile l'attivazione degli adempimenti procedurali sottesi all'estensione della durata dell'Accordo Quadro in oggetto dal 1 febbraio 2021 sino al termine indicato dal predetto art. 1, comma 431, 30 giugno 2021.

Perdura, del resto, la necessità di AIFA di continuare ad utilizzare personale somministrato oltre la data del 31 gennaio 2021, come rappresentato dai dirigenti interessati a seguito della nota di richiesta STDG 2956 del 12 gennaio 2021 (allegata alla presente) e in adempimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 431 della legge 30.12.2020 n. 178 (c.d. legge di Bilancio 2021), che ha dato facoltà all'Agenzia, fra l'altro, di prorogare i contratti di prestazione di lavoro flessibile nel limite di 43 unità entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Si rappresenta inoltre che il richiamato Accordo Quadro non ha esaurito il budget assegnato: rispetto all'importo oggetto dell'Accordo, come quantificato a base d'asta, pari ad euro 5.027.161,50, risultano riscontrate e liquidate fatture per euro 4.204.678,13, tenuto conto dell'importo dell'ultima fattura, emessa e pagata per i servizi resi nel mese di novembre 2020. Residuano pertanto, euro 822.483,37, oltre IVA e IRAP come per legge.

La scrivente, in qualità di DEC del contratto in argomento, pertanto, rappresenta che la qualità del servizio reso è aderente e conforme a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta e, inoltre, che risultano pertanto l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione del servizio, nonché l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte.

Come risulta dai riscontri alle fatture ricevute per il pagamento dei servizi in argomento, i servizi medesimi sono stati resi sempre in conformità alle prerogative richieste nel contratto *de quo*.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento.
Cordiali saluti.

Il DEC

Avv. Daniela Cervigni

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993.